

STATUTO

BADANTI IN VENETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOVE DI SACCO PD VIA
CIRCONVALLAZIONE 12

Numero REA: PD - 455442

Codice fiscale: 04485320271

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) AL N 110492/36229

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di PIOVE DI SACCO (PD) la Società cooperativa denominata

"BADANTI IN VENETO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico, come determinato all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ed al fine di realizzare il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, ha per oggetto:

- a) attività di assistenza e supporto nella ricerca di servizi idonei per il soddisfacimento di bisogni di cura, assistenza ed accompagnamento, sia generico che qualificato, diretti ad anziani, minori o comunque soggetti non autosufficienti, compreso il trasporto;
- b) servizi di assistenza per tutti gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro con collaboratori familiari nelle varie forme previste dalle norme di legge, sia nella fase antecedente la instaurazione del rapporto di lavoro che nella fase di svolgimento e cessazione dello stesso, direttamente od indirettamente attraverso soggetti provvisti delle idonee autorizzazioni e competenze;
- c) assistenza amministrativo/contabile in relazione ai servizi ed ai rapporti di cui sopra, direttamente od a mezzo soggetti all'uopo abilitati e tutti gli altri servizi burocratici ed informativi necessari od utili;
- d) servizi di assistenza ed organizzazione di ogni opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale e di partecipazione ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una migliore e più alta qualificazione professionale dei collaboratori familiari;
- e) servizi di collaborazione ed informazione al fine di una più ampia

conoscenza dei diritti, servizi e tutele ottenibili dagli utenti e dalle loro famiglie;

f) predisposizione di interventi diretti a favorire la socializzazione e la vita di relazione di soggetti non autosufficienti, nonché a creare contatti ed attività ricreative e culturali, anche in collegamento con le realtà familiari, solidaristiche e di volontariato presenti sul territorio;

g) attività di programmazione e monitoraggio al fine di rilevare costantemente i bisogni e verificare l'efficacia degli interventi e dei servizi forniti;

h) la gestione di strutture assistenziali, culturali, ricreative, ed educative da effettuarsi nel rispetto della legge 381/91;

l) l'organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali, artistiche, sportive ed attività di accoglienza;

m) attività formative e di addestramento al lavoro;

n) la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, intende svolgere servizi socio-sanitari, educativi e riabilitativi, attraverso la gestione per conto proprio o di terzi di:

1) attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità, attraverso interventi interdisciplinari, basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche;

2) organizzazione e gestione di servizi ed attività di assistenza, educazione, sostegno, riabilitazione, accompagnamento, trasporto, mediazione culturale e sociale, rivolti ad utenti psichiatrici, disabili, minori, anziani, immigrati, persone in stato di disagio, persone sottoposte a misure detentive, effettuati tanto presso la famiglia od il domicilio, quanto presso centri di accoglienza, scuole, comunità alloggio, case albergo, case di riposo, residenze protette, strutture socio-sanitarie, centri diurni e di ogni altra struttura analoga, carceri, luoghi di aggregazione nonché l'istituzione e gestione di servizi complementari ed accessori a tali attività;

3) servizi di assistenza domiciliare, di base ed integrata; servizi di telesoccorso e teleassistenza; assistenza tutelare anche presso soggiorni climatici;

4) servizi di trasporto, animazione e sostegno tendenti a rimuovere l'integrazione sociale; servizi di mediazione, abitativi e di accoglienza per le persone in situazione di difficoltà e bisogno nonché l'istituzione e la gestione di servizi complementari ed accessori a tale attività;

5) servizi di psicomotricità, musicoterapia, aromaterapia e psicoterapia;

6) la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali ed istituti di formazione pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere;

7) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera;

8) la gestione di nidi, scuole d'infanzia, centri di gioco e ludoteche, attività complementari all'insegnamento ed all'integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado ed ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che

temporanea, volta alla prima infanzia;

9) gestione di centri diurni e residenziali, residenze protette, comunità educative e socio-riabilitative rivolte ad utenti psichiatrici, minori, anziani e disabili;

10) gestione di centri di orientamento e formazione al lavoro per utenti psichiatrici, disabili, tossicodipendenti;

11) servizi di housing sociale;

12) attività di formazione e di consulenze rivolti al proprio interno od a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi ed aziendali, ad utenti dei servizi socio-sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi.

La Cooperativa prevede al proprio interno un centro di ricerca e formazione che si occupa di progettare e gestire attività di formazione, aggiornamento e ricerca rivolti ad utenti interni ed esterni alla cooperativa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della cooperativa stessa ed il perseguimento delle finalità statutarie

13) pulizia, sanificazione e disinfezione di ambienti pubblici e privati sia interni che esterni, autolavaggio in proprio o in gestione;

14) derattizzazione e disinfestazione di locali ed aree esterne in genere sia per enti pubblici che privati;

15) smaltimento di rifiuti in genere;

16) manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali e di immobili pubblici e privati, comprese operazioni di tinteggiatura, verniciatura, imbiancatura;

17) facchinaggio in genere anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

18) stoccaggio, movimentazione, organizzazione logistica della produzione, trasporto merci e prodotti, nonché la fornitura di tutti i servizi e l'assistenza ai clienti connessi a tale attività;

19) gestione di magazzini che sia preliminare, complementare, accessoria e connessa al facchinaggio;

20) traslochi in genere sia per conto proprio che per conto terzi;

21) assemblaggio artigianale e/o industriale di qualsiasi prodotto;

22) organizzazione, promozione di congressi, mostre, seminari, concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative;

23) promozione di attività di studio, assistenza, organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche, esposizioni, dibattiti, ecc.;

24) promozione di attività di carattere artistico in genere, compresa l'animazione, musica e la produzione di spettacoli dal vivo;

25) realizzazione, produzione, stampa, diffusione, distribuzione di prodotti dell'editoria, pubblicitari e/o promozionali;

26) altri servizi ad imprese ed enti privati e pubblici quali:

locazione e noleggio a terzi di automezzi, autovetture, veicoli a motore in genere, con o senza conducente, attrezzature ed apparecchiature in genere.

27) attività di acquisto, vendita, gestione, rivendita in proprio o per conto di terzi di esercizi e locali pubblici in genere compresa l'attività di ristorazione in osservanza delle vigenti leggi;

- 28) commercio in tutte le sue forme (all'ingrosso e al minuto in sede fissa, per corrispondenza, porta a porta e via internet) nei settori tessili, dell'abbigliamento in genere; ed altresì di carni e prodotti alimentari;
- 29) studio, sistemazione, arredamento, manutenzione del verde urbano, agricolo, forestale, sia pubblico che privato;
- 30) servizi in agricoltura per conto di aziende agricole e florovivaistiche ed ortofrutticole;
- 31) coordinamento e realizzazione di iniziative tese all'educazione e informazione ambientale (corsi, incontri, mostre, ecc.);
- 32) gestione e conduzione di case di cura, foresterie, centri di soggiorno e comunità;
- 33) vigilanza e assistenza a persone anziane e disabili sia nelle loro abitazioni che negli istituti di cura;
- 34) custodia e cura di bambini presso le proprie abitazioni o istituendo appositi asili;
- 35) edilizia in genere - tinteggiatura ed affini;
- 36) autotrasporti c/terzi;
- 37) lavori di metalmeccanica in genere e affini;
- 38) raccolta e cernita prodotti ortofrutticoli.
- 39) tutti i servizi di cui ai precedenti punti potranno essere svolti sia in proprio che a mezzo contratti di appalto;
- 40) attività di vigilanza, guardiania, custodia in genere, con enti pubblici e privati, gestione di parcheggi;
- 41) l'acquisto, la vendita sia diretta che via web, la consegna a domicilio di farmaci, materiale sanitario e igienico sia al dettaglio che all'ingrosso;
- 42) l'attività di selezione, formazione ed informazione dei lavoratori di imprese, cooperative ed enti in genere operanti nel settore socio sanitario ed assistenziali, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- 43) l'assunzione di mandati e rappresentanze;
- 44) la società al fine di raggiungere gli scopi menzionati potrà svolgere qualunque attività connessa, affine o strumentale all'oggetto sociale.
- La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai

regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà assumere commesse, lavori ed appalti, nonché partecipare ad aste e gare, indette da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, da Comuni e da qualsiasi ente pubblico o privato, nonché da aziende pubbliche e private.

Essa inoltre potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà costituire Associazioni Temporanee di impresa, potrà richiedere e utilizzare provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Ed inoltre:

- la gestione e la conduzione di agenzie viaggio, trasporto e turismo di qualsiasi tipo, compresi tutti i servizi connessi e/o complementari e tra gli altri i compiti di assistenza, consulenza e di accoglienza ai turisti nonché servizi assicurativi;
- qualsiasi attività di promozione, sviluppo, gestione, assistenza organizzativa, assistenza aeroportuale o portuale, handling, accompagnamento, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti relativi alle attività turistico-alberghiera ricettive in genere in Italia ed all'estero, nonché ogni altra prestazione di servizi inerenti e connessi al settore dei viaggi, del tempo libero e del turismo in genere;
- l'organizzazione di convegni e manifestazioni;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di centri di servizi polifunzionali per le imprese del settore turistico;
- l'affitto e/o la gestione diretta od indiretta di unità immobiliari, residences, alberghi ed altre strutture turistico-ricettive come i motels, i villaggi e le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, darsene, portici turistici, marine,

posti auto e parcheggi, posto barca, agriturismi, esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini;

- la vendita per corrispondenza e l'assunzione della gestione di iniziative editoriali e giornalistiche di ogni tipo;
- la realizzazione grafica di siti web, di cataloghi, guide, riviste, periodici, audiovisivi, opuscoli pubblicitari ed altro materiale pubblicitario in genere;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli specifici collegati al turismo e comunque di prodotti non alimentari in genere;
- elaborazione di testi e traduzioni;
- l'attività di autotrasporto di persone e merci anche per conto terzi, via terra, aria, mare, nonché il trasporto di qualsivoglia tipo e genere con qualsiasi mezzo;
- assunzione dell'armamento di navi e natanti;
- attività di noleggio imbarcazioni, anche provviste di equipaggio;
- cantieristica in genere, officine riparazioni natanti, ricovero ed ormeggio natanti;
- custodia anche giudiziale di natanti di qualsiasi tipo;
- l'effettuazione di operazioni doganali, sdoganamenti, sbarchi, imbarchi, stivaggi, facchinaggio, deposito merci e quant'altro connesso a dette operazioni;
- tutte le operazioni previste dagli articoli 16 - 17 - 18 della L. 84/94 in ambito portuale;
- agenzia di affari;
- ristorazione e catering;
- effettuare elaborazioni contabili per conto terzi e la prestazione dei servizi amministrativi in genere;
- effettuare il controllo di gestione e qualità per conto terzi;

in relazione all'oggetto sociale la società, previa necessaria favorevole delibera dell'Organo Amministrativo, potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale (anche import/export), industriale, finanziari, mobiliare ed immobiliare, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio, ritenuta dagli amministratori necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese assunzioni di prestiti o mutui anche ipotecari, l'assunzione in locazione anche finanziaria d'immobili ed attrezzature, il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese quelle reali, per contro ed a favore proprio e/o di terzi, anche quale terza datrice d'ipoteca, come pure assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi scopi analoghi od affini o comunque connessi al proprio, sia direttamente sia indirettamente;

- l'assunzione di qualunque lavoro di movimentazione merci;
- svolgere l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;
- della formazione del personale in termini turistico, alberghieri, nonché sui mezzi di trasporto;
- di svolgere tutte le attività previste dal D.P.R. n. 602 del 30.4.1970; di svolgere l'attività di trasporto di cose per conto terzi; casa di spedizione, e trasporti internazionali, trasporti combinati internazionali ed intermodali, fluviali, marittimi e lagunari, con mezzi propri, di terzi o tenuti in locazione,

agenzia di trasporto, consegna a domicilio; attività di trasloco, imballaggio; assumere lavoro di manutenzione pulizie generale.

- Ha altresì ad oggetto lavori di autofficina meccanica e riparazioni; lavori di riparazioni, manutenzioni, tinteggiature, restauri in genere e costruzioni edili; lavori idro-termo-

sanitari e di elettricista; lavori di carpenteria e falegnameria; costruzione, vendita, permuta ed acquisto nonché gestione per conto proprio e di terzi di immobili in genere e di quant'altro attinente al settore edile e non.

La società potrà contrarre prestiti agevolati e non.

La società cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra l'altro, può:

a) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessanti allo sviluppo della cooperativa;

b) partecipare ai pubblici appalti;

c) con delibera dell'Assemblea può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci;

f) istituire un'apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci, per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a norma dell'articolo 12 della legge 17.02.1971 n. 127; la raccolta del risparmio fra il pubblico è comunque tassativamente vietata;

g) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali ed assicurative, ed i tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività da svolgere con Enti pubblici e privati;

h) trasporto c/o terzi aventi massa pieno carico sup. 12,5 q.li;

i) facchinaggio, pulizie, gestione del verde, gestione immobili civili, industriali, logistica integrata, partecipazioni interessenze in altre società od imprese, intermediazioni in genere, appalti e subappalti nel trasporto, deposito merci, autonoleggi cono senza conducente.

In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati, e non nei confronti del pubblico.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo od all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che condividano lo scopo e le finalità della cooperativa.

d) soci sovventori, cioè coloro che identificandosi negli scopi sociali, sono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa partecipando alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, secondo quanto previsto dall'art.4 della Legge 59/92 e indicato nel Titolo IV del presente statuto

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse all'inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà

contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla

Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro

60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella

delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal

potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa alla forma precedente, la convocazione può essere fatta con qualsiasi altro mezzo che garantisca adeguata informazione degli aventi diritto sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Può costituire ulteriore alternativa forma di comunicazione dell'avviso di convocazione la pubblicazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea sul quotidiano "Il Gazzettino".

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un

numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, e durano in carica per tre esercizi sociali.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, salvo che vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Alt 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di

Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

[Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla L. 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to Chinellato Lorena

F.to GIOVANNI BATTISTA TODESCHINI PREMUDA Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
PADOVA, LI' 9 DICEMBRE 2019